

Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Rischi Casa



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo collettivo, abbinabile ai contratti di mutuo erogati ai clienti privati dalla Banca distributrice, tutela l'Assicurato da eventi inaspettati che possano causare danni ai propri fabbricati, nonché da eventi dannosi legati alla proprietà dei fabbricati stessi.



Che cosa è assicurato?

✓ Incendio e rischi supplementari

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito:

- Incendio;
- Azione del fulmine;
- Esplosione e scoppio;
- Caduta aeromobili;
- Fumi, gas, vapori;
- Bang sonico;
- Urto veicoli;
- Eventi atmosferici;
- Caduta di ascensori e montacarichi;
- Atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto;
- Fenomeno elettrico;
- Acqua condotta;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Implosione;
- Spese demolizione e sgombero;
- Sovraccarico neve;
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti.

✓ Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

- ✗ i fabbricati censiti con categorie catastali diverse da A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6;
- ✗ i fabbricati adibiti a Bed & Breakfast;
- ✗ i fabbricati che non presentano le caratteristiche costruttive che seguono:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto e maremoti;
- ! i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni causati da lavori di straordinaria manutenzione;
- ! i danni da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- ! i danni causati per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
- ! i danni causati da esercizio, nei fabbricati assicurati di industrie, commerci, arti o professioni;
- ! i danni causati da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stitilicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- ! i danni direttamente o indirettamente provocati da amianto o da materiali contenenti amianto.



Che cosa non è assicurato?

Non sono in copertura:

- ✗ le persone giuridiche;
- ✗ i fabbricati non siti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino;



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture assicurative sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Le coperture assicurative vengono prestate dietro il pagamento di un premio frazionato in base alla rateazione del mutuo cui è abbinata la polizza e deve essere corrisposto, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- (i) con la data di stipula del mutuo sottoscritto; ovvero
- (ii) con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi; ovvero
- (iii) con la data di adesione alla polizza, se avvenuta in corso di piano di ammortamento del mutuo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa termina alla data di scadenza del mutuo cui è abbinata.

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo ipotecario.



Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza. È inoltre possibile recedere dal contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.

Il recesso deve essere comunicato alla filiale della Banca distributrice presso cui è stata emessa la polizza oppure alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R.

Assicurazione Casa



BPMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Rischi Casa

**Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 12/2018
ed è l'ultimo disponibile**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. Via del Lauro, n. 1; 20121; Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: www.bpmassicurazioni.it; E-mail: info@bpmassicurazioni.it

PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.
Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2017) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 26.701.078, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 1.047.112. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.461.000, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.365.000. I fondi propri ammissibili sono pari a € 42.306.000 e il solvency ratio è pari al 197,13%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/SFCR_311217_Bipiemme_Assicurazioni.pdf)

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza prevede la possibilità di assicurare il fabbricato dato a garanzia del mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca distributrice.

Le garanzie comprese nella polizza e che vengono vendute congiuntamente sono Incendio e rischi supplementari e Responsabilità civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate scelte dal contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro è necessario darne avviso all'Impresa entro 10 giorni dal sinistro componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per Italia) Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero) contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa alle quali l'Assicurato possa rivolgersi.
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	- Il premio é comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - Il premio è frazionato in base alla rateazione del mutuo ed è dovuto per tutta la durata del mutuo stesso, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice.
Rimborso	La polizza non prevede alcun rimborso a favore dell'Assicurato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede la possibilità di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche proprietarie del fabbricato dato a garanzia del mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca distributrice.	



Quali costi devo sostenere?

- **Costi intermediazione**
Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel tasso di premio, è pari al 35%; di questo costo, la quota parte percepita in media dal Distributore è pari ad un 71,43%.
- **Costi dei PPI:** non sono presenti ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. Gestione Reclami Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO Fax 02.85964440 Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



BPMASSICURAZIONI

per te ci siamo noi

Polizza Rischi Casa

Contratto di assicurazione Multirischi di tipo collettivo

Il presente documento è stato redatto nel mese di dicembre 2018 e i dati in esso contenuti sono aggiornati a dicembre 2018

Condizioni di Assicurazione

Polizza RISCHI CASA

SOMMARIO

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

SEZIONE I – Condizioni Generali di Assicurazione

SEZIONE II – Incendio e Rischi supplementari

SEZIONE III – Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

SEZIONE IV – Denuncia e gestione dei sinistri

RACCOMANDAZIONI UTILI

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MODULO DI ADESIONE (fac-simile)

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO (fac-simile)



GLOSSARIO

A	Assicurato	La persona o le persone fisiche che hanno stipulato con la Banca un mutuo ipotecario e che hanno sottoscritto un Modulo di Adesione
	Assicurazione	Il Contratto di assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto
B	Banca	Si intende Banco BPM S.p.A. in qualità di Istituto di Credito erogatore di mutuo ipotecario ed intermediario assicurativo
	Bed & Breakfast	Servizio di alloggio e di prima colazione offerto avvalendosi della normale organizzazione familiare
C	Contraente	La Banca che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono contratti di mutuo concessi dalla stessa Contraente
D	Danni materiali e diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione
	Dipendenze e/o pertinenze	Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza e previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
	Disabitazione	L'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento
E	Esplosione	Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
F	Franchigia	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in Polizza Collettiva sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo
	Fabbricato	La costruzione edile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare, o ufficio o studio professionale. Il fabbricato comprende: le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). In ogni caso non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).



		Fatto salvo quanto espressamente indicato per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (SEZIONE III), nel caso in cui il fabbricato occupi solo una parte della costruzione edile di cui fa parte, le coperture assicurative non si estendono alle parti comuni di proprietà dell'Assicurato.
	Fabbricato assicurato	Unicamente il fabbricato descritto nel Modulo di Adesione che risulterà meglio identificato nel contratto di mutuo stipulato tra la Banca e l'Assicurato
	Fabbricato principale	L'immobile con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 oggetto della copertura assicurativa (con esclusione dei Bed & Breakfast)
	Fenomeno elettrico	Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali
I	Incendio	La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi
	Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
	Incombustibilità/ materiali incombustibili	La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili: • cemento e cemento armato; • pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli; • altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato
	Ivass	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP
M	Modulo di Adesione	Il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'assicurazione
	Mutuo	Il contratto stipulato tra la Banca e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte della Banca, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca sui fabbricati
P	Polizza Collettiva	Il Contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente nell'interesse di più Assicurati
	Premio	Somma di denaro che viene versata dall'Assicurato alla Banca e, per il tramite della Contraente, viene riversato alla Società in relazione alla copertura assicurativa
S	Scoperto	L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Questo importo rimane a carico dell'Assicurato
	Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio
	Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle



		costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere)
	Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
	Somma assicurata	L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la Società è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia
	Società	Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
	Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
T	Tetto	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n° 10000000188

Copertura assicurativa su fabbricati per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. per conto dei clienti mutuatari, con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del premio

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano il Contratto di adesione individuale alle Polizza Collettiva stipulata da Banco BPM (di seguito la "Banca") con Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società").

Il Contratto è abbinabile al mutuo privato stipulato tra l'intestatario del mutuo che coincide con l'Assicurato e la Contraente della Polizza Collettiva.

Il Contratto può essere stipulato nei limiti e nei termini di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, di cui il Modulo di Adesione è parte integrante.

Gli obblighi della Società dipendono esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali Appendici rilasciate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.

SEZIONE I – Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E CONDIZIONI PER L'ADESIONE

Per poter aderire alla Polizza Collettiva, l'Assicurato deve trovarsi, al momento dell'adesione, nelle seguenti condizioni di assicurabilità:

- 1) essere una persona fisica;
- 2) avere sottoscritto con la Banca Contraente della presente Polizza Collettiva un mutuo per il finanziamento del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione;
- 3) avere sottoscritto il Modulo di Adesione.

Il fabbricato oggetto delle coperture e indicato nel Modulo di Adesione deve:

- 1) essere sito in territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- 2) essere catastalmente censito con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast).

Nel Modulo di Adesione è possibile indicare sino ad un massimo di 6 fabbricati.

Fermo quanto sopra, possono essere altresì compresi nelle coperture assicurative:

- a) i fabbricati classificati con categoria catastale C2, previsti nell'atto notarile come pertinenze del fabbricato principale posto in garanzia, oppure
- b) i fabbricati classificati con categoria catastale C2 non definiti come pertinenza nell'atto notarile ma certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" esclusivamente se aventi il medesimo indirizzo del fabbricato principale, oppure
- c) i fabbricati classificati con categoria catastale C2, non definiti come pertinenza nell'atto notarile e non certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" a condizione che:
 - (i) siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A10, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima di 30 mq, oppure
 - (ii) siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A7 e A8, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima pari a quella del fabbricato principale.

Per la validità della garanzia, i fabbricati assicurati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Rischi Casa
Condizioni di Assicurazione

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

RESTA INTESO CHE LA SOCIETÀ SI RISERVA COMUNQUE SEMPRE LA FACOLTÀ DI ACCETTARE IL RISCHIO A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

A condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo premio, la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- (i) con la data di stipula del mutuo sottoscritto dall'Assicurato; ovvero
 - (ii) con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato all'Assicurato dalla Banca; ovvero
 - (iii) con la data di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del mutuo;
- In mancanza di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa terminerà alla data di scadenza del mutuo sottoscritto dall'Assicurato.

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo ipotecario.

ART. 4 ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni specifiche previste per le singole garanzie ed indicate nell'apposita sezione e salva specifica pattuizione, la Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto e maremoti;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto all'ART. 18, lettera M delle Condizioni di Assicurazione;
- f) determinati da dolo dell'Assicurato, dei familiari e delle persone con lui conviventi;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- h) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- i) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore.

ART. 5 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio lordo viene determinato in base al tasso lordo annuo dello 1,00 per mille (accessori ed imposte comprese), da conteggiarsi sulla somma assicurata, determinata in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 19 "Somma assicurata".

Il premio così ottenuto è frazionato in base alla rateazione del mutuo in essere con la Banca e dovrà essere corrisposto dall'Assicurato presso la Banca, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo addebito diretto SEPA (SDD).

Il premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base a quanto disposto dal successivo ART. 6.

La Banca provvede a trasmettere il premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Rischi Casa
Condizioni di Assicurazione

accordi.

ART. 6 ADEGUAMENTO DELLE GARANZIE

Il valore di attribuzione al mq. di cui alle Condizioni di Assicurazione, Art. 19.1 - VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2010 = 100) pubblicati dall'ISTAT a giugno di ogni anno in conformità a quanto segue:

- a) al 30/11 di ogni anno si verificherà l'indice di cui sopra al 30/06 dell'anno solare in corso e se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice dell'anno precedente o al suo equivalente, il valore di attribuzione al mq. verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- b) l'aumento o la riduzione decorreranno dal 01/01 di ciascun anno.

Relativamente alle nuove immissioni derivanti da mutui ipotecari erogati successivamente all' 1/1 il premio e la somma assicurata verranno determinati applicando il nuovo valore di attribuzione al mq. mentre il massimale di garanzia di R.C. di cui alle Condizioni di Assicurazione, ART. 25 - MASSIMALI DI GARANZIA, verrà aumentato della percentuale di variazione come sopra determinata.

Relativamente ai mutui ipotecari in essere, il premio, il massimale di garanzia e le somme assicurate verranno aumentati o ridotti, alla prima scadenza della rata del mutuo successiva al 31/12, in proporzione della variazione intervenuta.

In caso di mancata pubblicazione degli indici da parte dell'ISTAT non si darà luogo ad alcun aggiornamento della somma assicurata, del massimale di garanzia e del premio.

ART. 7 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo le rate di premio successive a quella in cui si è verificata l'estinzione non sono dovute alla Società. In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di estinzione. In considerazione delle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, ART. 5 - CALCOLO DEL PREMIO, nessun rimborso risulta spettante all'Assicurato.

ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, anche per il tramite della Banca, di ogni aggravamento del rischio, ivi compresi i rischi derivanti da cambio di destinazione del fabbricato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 11 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 12 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione e nel rispetto di eventuali vincoli architettonici. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare i fabbricati assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il Contratto con l'Assicurato inadempiente.

ART. 13 RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

ART. 14 FACOLTÀ DI RECESSO

14.1. Diritto di recesso dal Contratto di assicurazione

In assenza di sinistri, l'Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

L'Assicurato può esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24 del giorno della comunicazione alla Banca oppure dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata. L'Assicurato è comunque tenuto al pagamento del premio posticipato relativo al periodo copertura intercorso sino alla data di comunicazione del recesso.

14.2. Diritto di recesso nel corso della durata contrattuale

L'Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.

L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di scadenza dell'annualità durante la quale è stato esercitato il diritto di recesso.

ART. 15 ONERI FISCALI

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto non diversamente regolato, **tutte le comunicazioni inerenti il Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.,
Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI,
Fax +39.02.72235.080,

e-mail certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

oppure alla filiale della Banca al quale è assegnato il Contratto di assicurazione.

ART. 17 LEGISLAZIONE APPLICABILE, SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non regolato espressamente dal presente Contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia relativa al presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Servizio Legale e Societario - Via del Lauro n. 1 - 20121 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente Contratto.

SEZIONE II – Incendio e Rischi supplementari

ART. 18 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **nei limiti della somma assicurata**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo ART. 20**:

A - INCENDIO

B - AZIONE DEL FULMINE

C - ESPLOSIONE E SCOPPIO

D - CADUTA AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali;

E - FUMI, GAS E VAPORI, sviluppatasi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza, quando l'evento stesso abbia colpito i fabbricati assicurati oppure enti/fabbricati (assicurati o non) posti nell'ambito di 20 mt. da essi.

F - BANG SONICO, onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

G - URTO VEICOLI, danni che l'urto dei veicoli può cagionare ai fabbricati assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:

- non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare,
- non siano in uso o in servizio agli stessi,
- siano in transito sulla pubblica via;

H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO, anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/fabbricati (assicurati o non).

Restano esclusi:

a) i danni causati da:

- frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- neve, salvo quanto previsto alla successiva lettera S.

b) i danni subiti da:

- enti all'aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
- fabbricati con pareti esterne con coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.

I - CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, a seguito di rottura di congegno di comando o di controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.

L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, nonché degli altri danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio

Restano esclusi i danni:

- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- nel corso di confisca o requisizione o sequestro dei fabbricati assicurati, per ordine di qualsiasi autorità di

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i fabbricati assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

È consentito alla Società di recedere dalla garanzia Terrorismo prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale della Polizza Collettiva (31/12 di ogni anno), mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata all'Assicurato.

Ai fini contrattuali il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10‰ pro mille lordo.

M - GUASTI AI SERRAMENTI A SEGUITO DI FURTO O TENTATO FURTO, che comporti un danno ai serramenti del fabbricato assicurato.

N - FENOMENO ELETTRICO

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- per il recupero di dati informatici;
- ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
- ad apparecchi per uso professionale in genere.

O - ACQUA CONDOTTA, ossia i danni causati ai fabbricati assicurati da bagnamento a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde:

- dei danni dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- dei danni di acqua piovana, a meno che non siano conseguenti ad eventi di cui al punto H;
- dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- derivanti da rotture causate da gelo e/o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;
- provocati da impianti solari termici.

P - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE, in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera O - ACQUA CONDOTTA. In tal caso, la Società si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

Q - IMPLOSIONE, ossia il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

R - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO, nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

S - SOVRACCARICO NEVE, ossia danni derivanti dal crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, a seguito del sovraccarico di neve sui tetti.

Per crollo si intende, esclusivamente:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura,
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

T - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da: mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- b. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c. a cose mobili all'aperto.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

ART. 19 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata corrisponde al valore del fabbricato assicurato con il limite massimo di € 1.000.000 per anno assicurativo, che viene convenzionalmente determinato moltiplicando la superficie catastale complessiva espressa in mq. (comprensiva di balconi, terrazze e mansarde e di tutte le eventuali dipendenze anche separate, a titolo esemplificativo: cantine e solai), per il valore di attribuzione di cui al successivo Art. 19.1, relativo alla tipologia catastale cui è assoggettato il fabbricato oggetto del mutuo.

Tale somma, è adeguata in base al disposto delle Condizioni di Assicurazione, ART. 6.

ART. 19.1. VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ.

Viene convenuto, ai fini utili per la determinazione del valore del fabbricato assicurato, il seguente valore di attribuzione al mq. omnicomprensivo (per esempio, a puro titolo indicativo ma non limitativo: I.V.A.):

Categoria Catastale	Descrizione	Valore di attribuzione al mq
A1	abitazione tipo signorile	€ 1.984,61
A2	abitazione tipo civile	€ 1.274,15
A3	abitazione tipo economico	€ 944,91
A4	abitazione tipo popolare	€ 849,09
A5	abitazione tipo ultrapopolare	€ 755,31
A7	villini	€ 1.465,78
A8	ville	€ 1.795,02
A10	uffici e studi privati	€ 1.369,96
C6	box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza del fabbricato	€ 567,76

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto dell'ART. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 20 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

EVENTO (art. 18)		LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA/SCOPERTO
A	Incendio	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
B	Azione del fulmine	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
C	Esplosione e Scoppio	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
D	Caduta di aeromobili	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
E	Fumi, Gas e Vapori	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
F	Bang sonico	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
G	Urto veicoli	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
H	Uragani, Bufere, Tempeste, Grandine, Tromba d'aria, Forza del vento, Gelo	Nei limiti della somma assicurata	€ 260 per sinistro
I	Caduta di ascensori e montacarichi	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
L	Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Nei limiti della somma assicurata	€ 260 per sinistro
M	Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto	1% della somma assicurata con il limite massimo di € 775, per sinistro e per anno assicurativo	€ 105 per sinistro
N	Fenomeno elettrico	3% della somma assicurata per sinistro e per singolo mutuo	10% per sinistro
O	Acqua condotta	10% della somma assicurata	10% per sinistro
P	Spese di ricerca e riparazione	€ 1.000 per anno assicurativo	€ 105 per sinistro
Q	Implosione	Nei limiti della somma assicurata	Non prevista
R	Spese demolizione e sgombero	5% della somma assicurata, in eccesso alla stessa per anno assicurativo	Non prevista
S	Sovraccarico neve	Nei limiti della somma assicurata	5%, con un minimo di € 750 per sinistro
T	Inondazioni, alluvioni e allagamenti	70% della somma assicurata per anno assicurativo	10% con un minimo di € 2.500 per sinistro

ART. 21 REGOLA PROPORZIONALE

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Rischi Casa
Condizioni di Assicurazione

SEZIONE III – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rispondere nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per morte e lesioni personali sia per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

ART. 23 DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione di cui alla presente Sezione III i danni derivanti:

- a) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- b) da attività personale dell'Assicurato o dei conduttori e dei familiari;
- c) da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- d) da furto;
- e) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- f) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto.

Sono altresì esclusi i danni causati a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.

ART. 24 DEFINIZIONE DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, i dipendenti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del fabbricato assicurato per i quali sussista l'obbligo di assicurazione all'INAIL che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgano attività di straordinaria manutenzione.

Sono invece considerati terzi, **limitatamente però ai casi di loro morte, di lesioni gravi o gravissime (come definite dall'articolo 583 del Codice Penale):**

- d) gli altri dipendenti, addetti al servizio del fabbricato assicurato, non soggetti al predetto obbligo di assicurazione;
- e) le persone non dipendenti addette alla manutenzione ordinaria e all'amministrazione ordinaria dei relativi impianti fissi.

ART. 25 MASSIMALI DI GARANZIA

In caso di sinistro risarcibile a termine della presente Sezione III, **la Società non sarà obbligata a risarcire importi superiori ad un massimale per fabbricato assicurato pari a € 240.410,18 per sinistro e per anno assicurativo (1/1 – 31/12).**

A decorrere dal 1° di gennaio di ogni annualità assicurativa tale importo verrà adeguato in base al disposto delle Condizioni di Assicurazione, ART. 6.

ART. 26 PRESENZA DI PIÙ COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, compreso l'onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini verso cui comunque la Società avrà diritto di rivalersi.

Qualora il fabbricato sia già coperto da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio di cui eventualmente il fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.

Tuttavia qualora l'Assicurato abbia stipulato con la stessa Società una polizza di Responsabilità Civile del Capofamiglia, si prende atto che la copertura di cui alla presente Sezione III sarà attivabile nell'ambito del massimale previsto al precedente ART. 25, prima dell'attivazione della polizza R.C. del Capofamiglia.

SEZIONE IV – Denuncia e gestione dei sinistri

ART. 27 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.055.177 (per Italia),
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, l'Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro – consegnato unitamente alle presenti Condizioni di Assicurazione ci al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni
c/o BLUE ASSISTANCE
via Santa Maria n. 11,
10122 – TORINO

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.

Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE LIQUIDATIVE PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

ART. 28 GARANZIA INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni e fornire dimostrazione delle spese sostenute per limitare il danno. L'assicurato deve inoltre tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato assicurato e danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

28.1. Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

28.2. Liquidazione dei danni

Si provvede alla stima del valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro; tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate **deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono dettratti gli scoperti e/o le franchigie fissati in polizza.**

28.3. Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Rischi Casa
Condizioni di Assicurazione

sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

28.4. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dall'atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.

28.5. Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

ART. 29 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Società assume fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale civile e penale, su richiesta e a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione della presente Polizza Collettiva, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Polizza Collettiva per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende.

RACCOMANDAZIONI UTILI

Si consiglia di adottare sempre i seguenti accorgimenti per evitare/ridurre al minimo le conseguenze in caso di sinistro:

- immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di disabitazione anche temporanea;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione;
- chiudere il rubinetto/valvola idrica di adduzione al fabbricato assicurato in caso di assenza per periodi superiori ai 7 giorni;
- chiudere il rubinetto/valvola di adduzione del gas al fabbricato assicurato in caso di mancato utilizzo;
- far controllare periodicamente, da tecnici qualificati, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria, la cucina;
- non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte) ed evitare di passare con le prolunghe sotto i tappeti e sotto le porte;
- staccare la presa dell'antenna del televisore durante i temporali e in caso di disabitazione;
- staccare la spina generale della corrente quando si parte per le vacanze;
- dotare il fabbricato di un rilevatore di fumo che reagisce immediatamente se si sviluppa un incendio;
- tenere in casa almeno un estintore da usare in caso di incendio, meglio se uno per piano; se non si utilizza, procedere comunque annualmente alla manutenzione.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società potrà chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza delle stesse, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via del Lauro n. 1, 20121 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I Titolari del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro n. 1, 20121 Milano.

MODULO DI ADESIONE

alla Polizza Collettiva Rischi Casa n. 10000000188

Copertura assicurativa su fabbricati per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata da BANCO BPM S.p.A. per conto dei clienti mutuatari, con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del premio.

N° intestatari:

Il/i sottoscritto/i:

- 1) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 2) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 3) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 4) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 5) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 6) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 7) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:
- 8) Intestatario/Accollante del mutuo:
 Residenza:
 Codice Fiscale:

di seguito, congiuntamente, l' "Assicurato"

Titolare del mutuo n.:

Relativo al fabbricato a garanzia sito in:

- 1) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:
- 2) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:
- 3) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:
- 4) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:
- 5) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:
- 6) Città: Indirizzo:
 Categoria Catastale: mq: somma assicurata:

Il/i sottoscritto/i richiede di aderire alla Polizza Collettiva di cui sopra:

- ☐ dalla data di stipula del mutuo;
- ☐ dal primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell' accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato dalla Banca;
- ☐ dal giorno di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del mutuo.

PRENDE/PRENDONO ATTO CHE:

- la Banca ha stipulato con BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. per conto dei clienti che sottoscrivono un mutuo, la Polizza Collettiva Rischi Casa n° 10000000188;
- la Polizza ha carattere facoltativo e che l'erogazione del mutuo ed ogni altra operazione sul mutuo stesso non è in alcun modo condizionata da parte della Banca all'adesione alla Polizza;**
- le coperture assicurative sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi l'evento, siano erogate le prestazioni previste in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto, le coperture assicurative decorrono dal giorno e sino alla totale estinzione del citato mutuo;**
- il premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base agli indici del "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pubblicati dall'ISTAT a giugno di ogni anno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione;**
- l'assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio annuo, comprensivo dell'imposta di assicurazione, per l'insieme delle coperture assicurative prestate dalla Società e per tutta la durata delle stesse;
- in assenza di sinistri, è possibile recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza;**
- è possibile recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.**

Luogo e Data Firma dell'Assicurato/i:

1) 2)
 3) 4)
 5) 6)
 7) 8)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato dichiara:

- di essere una persona fisica;
- di avere sottoscritto o di aver effettuato l'accollo di un mutuo con la Banca per il finanziamento del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione;
- di essere a conoscenza che le credenziali di accesso all'area riservata del sito internet, al fine di poter consultare la propria posizione assicurativa, possono essere richieste a Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Il fabbricato oggetto delle coperture è indicato nel presente Modulo di Adesione:

- è sito nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- è catastalmente censito con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast);
- presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
- presenta solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Luogo e Data Firma dell'Assicurato/i:

1) 2)
 3) 4)
 5) 6)
 7) 8)

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione, l'Assicurato deve verificare l'esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni rilasciate.

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RICHIESTA

Il premio complessivo previsto a carico dell'Assicurato per la predetta copertura assicurativa, alla firma del presente Modulo di Adesione, ammonta a Euro (calcolato sul totale della somma assicurata dei fabbricati assicurati e per la durata del mutuo) di cui:

- Imposte Euro
- Spesa di acquisizione e gestione del Contratto Euro
- Importo percepito dalla Banca, nella sua qualità di Distributore Euro

PERIODICITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, è frazionato in base alla rateazione del mutuo in essere presso la Banca ed è corrisposto ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo ipotecario, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo addebito diretto SEPA (SDD).

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

L'Assicurato, ai sensi della normativa vigente, dichiara:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo, i singoli documenti (DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario) che costituiscono il Set Informativo;
- di aver letto, compreso e accettato le Condizioni di Assicurazione e di voler stipulare la presente Polizza.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 (REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E CONDIZIONI PER L'ADESIONE), Art. 2 (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO), Art. 3 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE), Art. 4 (ESCLUSIONI), Art. 5 (CALCOLO DEL PREMIO), Art. 6 (ADEGUAMENTO DELLE GARANZIE), Art. 10 (AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO), ART. 12 (CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE), Art. 18 (OGGETTO DELLA GARANZIA), Art. 19 (SOMMA ASSICURATA), Art. 20 (LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE), Art. 22 (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE), Art. 23 (DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI), Art. 25 (MASSIMALI DI GARANZIA), Art. 26 (PRESENZA DI PIÙ COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE), Art. 27 (OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO), Art. 28 (GARANZIA INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI), Art. 29 (GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI)

Luogo e Data Firma dell'Assicurato/i:

- | | |
|----------|----------|
| 1) | 2) |
| 3) | 4) |
| 5) | 6) |
| 7) | 8) |

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche "particolari", propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del contratto è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.

Luogo e Data Firma dell'Assicurato/i:

- | | |
|----------|----------|
| 1) | 2) |
| 3) | 4) |
| 5) | 6) |
| 7) | 8) |

Luogo e Data Firma Distributore

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO (fac-simile)
POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA N° 10000000188
Bipiemme Assicurazioni S.p.A

In caso di sinistro, telefonare
al n° verde 800 055 177 (dall'Italia)
o al n° +39 011 7417266 (dall'estero)
e trasmettere tempestivamente, via
raccomandata A/R, DOPO la segnalazione al
numero verde, il presente modulo compilato e
sottoscritto

Spett.
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
c/o BLUE ASSISTANCE
via Santa Maria n. 11,
10122 – TORINO

N° sinistro comunicato dal n° verde (o dal n° previsto per l'estero)

N° mutuo _____
presso (Banca) _____
Agenzia _____

MUTUATARIO ASSICURATO

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ il _____
Cod. Fiscale _____
Indirizzo _____
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____
IBAN _____

SEZIONE II - Incendio e Rischi supplementari

DATA _____ ORA _____ UBICAZIONE FABBRICATO ASSICURATO _____
Descrizione evento _____
Danni riscontrati _____
Autorità Intervenute ☐ no ☐ si -> specificare: _____
Esistono altre coperture assicurative sullo stesso fabbricato oggetto di sinistro: no ☐ si ☐
specificare n° polizza _____ Società _____
Contraente _____
Allegati n° _____ Dettagliare allegati _____

SEZIONE III - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

Data _____ Ora _____

Ubicazione fabbricato assicurato _____

Danneggiato: Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo _____

Tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

Descrizione evento _____

Testimoni _____

Allegati _____

Preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili consegnatami unitamente alle Condizioni di Assicurazione, il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità e le finalità specificamente previste dall'informativa stessa.

Luogo, data _____

Firma Assicurato _____